



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Area Didattica e dei Servizi agli Studenti/DMCL/GLP

Visto il Responsabile del Procedimento: Dott. Giancarlo La Pietra

## LA RETTRICE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante *“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*;
- Visto** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;
- Vista** la legge 30 dicembre 2020, n.178, in particolare, l'art. 1, comma 526, che così dispone: *«Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato»*, nonché il comma 527 che così dispone: *«Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio»*;
- Vista** la nota MUR prot. n. 22958 del 29 luglio 2021 concernente l'oggetto: *“Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178:*

*contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede.”;*

**Visto**

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), in particolare l’art. 1, comma 580, ha disposto che “Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l’anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”

**Considerato**

che, nelle more della pubblicazione del decreto interministeriale n del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 178/2020, il MUR ha emanato Protocollo nr: 12937 - del 10/07/2024 - AOODGSINFS - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio secondo la quale i requisiti previsti dalla normativa vigente disciplinano che i destinatari del contributo sono da intendersi:

- - risultare regolarmente iscritti per l’a.a. 2023/2024 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- - aver sostenuto documentate spese di locazione abitativa durante l’esercizio finanziario di riferimento (2024);
- - avere un indice della situazione economica equivalente per l’università non superiore a 20.000,00 euro. A tal fine, si considera l’ultimo ISEE già in possesso dall’Ateneo per le annualità 2023 o 2024 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti; gli studenti richiedenti possono avvalersi anche dell’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.
- - non usufruire di “altri contributi pubblici per l'alloggio” nell’esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
- - essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato.

**Considerato**

che, in base alla nota MUR di cui sopra:

- è necessario adottare un meccanismo di erogazione dell’anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto di spesa e, dall’altro, anche dell’esigenza di erogare tale contributo, fino a concorrenza delle

somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all'Ateneo di appartenenza;

- Il fabbisogno è determinato in rapporto al numero di studenti iscritti alle università statali nell'a.a. 2023/2024 rientranti nella fattispecie indicata dall'art. 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, previa presentazione di apposita istanza di assegnazione e a seguito dei controlli da parte dell'Ateneo sulle istanze presentate, sono da quest'ultimo ammessi a beneficiare del contributo per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l'anno 2024 di cui alla citata norma;
- Ai fini della individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto e della individuazione del fabbisogno effettivo di cui al precedente comma, gli Atenei emettono un apposito bando rivolto ai propri studenti che rimane aperto per un periodo non inferiore a 30 giorni, finalizzato alla presentazione delle istanze di assegnazione di cui al precedente comma.
- Il suddetto bando dovrà riportare tutte le disposizioni indicate dall'art. 1, commi 526 e 527, della legge 178/2020, come specificate dal presente decreto e, in particolare, dovrà riportare i requisiti richiesti per accedere al beneficio, compreso il limite dell'indice della situazione economica equivalente per l'università non superiore a 20.000 euro, prevedendo che gli studenti possano avvalersi anche dell'ISEE corrente, nonché la previsione sull'incumulabilità del beneficio con "altri contributi pubblici per l'alloggio" con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
- Il bando dovrà, inoltre, espressamente indicare la presenza del tetto massimo nazionale di spesa di 4 milioni di euro e precisare che l'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell'università e della ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.
- Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, gli Atenei, entro 30 giorni dalla scadenza

del bando, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.

- Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.
- Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto. E' in ogni caso fatta salva la possibilità per le Università di integrare le disponibilità con fondi propri.

**Considerati**

i tempi e le modalità indicati dalla già citata nota MUR Protocollo nr: 12937 - del 10/07/2024 - AOODGSINFS - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

**Ritenuto necessario**

approvare e pubblicare il "Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2024 dagli studenti universitari fuori sede" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante

**Atteso che**

il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento;

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e pubblicare il "Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2024 dagli studenti universitari fuori sede" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al dirigente dell'Area Didattica e dei Servizi agli Studenti di pubblicare il presente decreto nelle forme di legge e di assumere tutti gli atti conseguenti.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)